

**Legge**  
**per l'innovazione economica**  
(del 25 giugno 1997)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 21 marzo 1997 n. 4625/5 Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 10 giugno 1997 n. 4625/5 R della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

CAPITOLO I  
**Finalità**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge disciplina le misure di sostegno adottate dallo Stato e destinate ad incentivare le iniziative che favoriscono l'innovazione economica (in particolare quella industriale) e l'occupazione.

CAPITOLO II  
**Sostegno dell'innovazione economica**  
Sezione I  
**Campo d'applicazione**

**Iniziative economiche innovative**

**Art. 2** Sono iniziative di interesse economico generale:

- a) lo sviluppo di aziende esistenti che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione;
- b) la creazione di nuove aziende che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione.

**Settori economici**

**Art. 3** Sono considerate aziende ai sensi della presente legge:

- a) le aziende industriali e di artigianato industriale che si occupano della produzione e trasformazione di beni e che non appartengono all'artigianato artistico ai sensi della legge sull'artigianato;
- b) le aziende di terziario avanzato, in particolare quelle che svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.

Sezione II  
**Aiuti finanziari alle aziende**

**Principio**

**Art. 4** <sup>1</sup>Lo Stato può concedere un aiuto finanziario alle aziende per progetti conformi allo scopo della legge.

<sup>2</sup>Possono beneficiare dell'aiuto le aziende con stabilimenti d'impresa nel Cantone che rispettano le condizioni di salario e di lavoro usuali nell'impiego di manodopera. <sup>[1]</sup>

<sup>3</sup>L'aiuto può essere concesso per progetti a carattere di investimento materiale o immateriale. Il regolamento stabilisce i costi computabili quali investimento.

<sup>4</sup>Nel commisurare l'intensità dell'aiuto per i singoli progetti, si considera la misura in cui i medesimi concorrono alla realizzazione degli scopi della legge, avendo pure riguardo per l'impegno delle aziende nella formazione di base e continua.

**Aiuto cantonale**

**Art. 5** <sup>1</sup>Progetti di investimento materiale o immateriale di aziende esistenti o costituende possono essere stimolati con la concessione di un contributo percentuale minimo fissato di regola al 10% e massimo fino al 25% del costo del progetto, esclusi i terreni e gli immobili.

<sup>2</sup>Il contributo viene concesso in non più di cinque annualità.

<sup>3</sup>Le annualità vengono bonificate sotto forma di esonero dal pagamento delle imposte

cantionali, esclusa l'imposta immobiliare. L'eventuale eccedenza dell'annualità sull'imposta viene versata all'azienda al momento della notifica dell'imposta esonerata. Essa non viene computata per la determinazione dell'utile imponibile.

### **Agevolazioni fiscali**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantionali (sull'utile e sul capitale), di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo. In casi eccezionali, l'agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato ad una neocostituzione di un'azienda.

<sup>2</sup>Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>L'autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un'uguale agevolazione per le imposte cantionali. [\[2\]](#)

## **Sezione III Misure indirette**

### **Zone industriali di interesse cantonale**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le zone industriali di interesse cantonale, come pure i parchi tecnologici, vengono definiti dal Consiglio di Stato nell'ambito della pianificazione cantonale.

<sup>2</sup>Il piano di utilizzazione cantonale conferisce la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, impostazioni e opere pubbliche previste.

<sup>3</sup>I Piani regolatori comunali devono essere conseguentemente modificati.

### **Promozione delle zone industriali di interesse cantonale**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le zone industriali ai sensi dell'art. 7 possono essere promosse dallo Stato, dai Comuni e altri enti di diritto pubblico o da società miste. In particolare può essere avviato il riordino dei fondi. È applicabile la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970.

<sup>2</sup>Lo Stato può partecipare direttamente come socio a società miste aventi per scopo la realizzazione e la gestione di zone industriali di interesse cantonale.

<sup>3</sup>Lo Stato può provvedere all'acquisto in proprio di terreni idonei alla realizzazione di zone industriali di interesse cantonale.

<sup>4</sup>Lo Stato può realizzare in proprio o sussidiare nella misura massima del 50% le infrastrutture nelle zone industriali di interesse cantonale, compresi se del caso servizi collettivi.

### **Zone industriali di interesse locale**

**Art. 9** <sup>1</sup>Lo Stato può concedere sussidi a un Comune o a più Comuni associati per la realizzazione di infrastrutture in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali ed artigianali.

<sup>2</sup>Il sussidiamento non supera, di regola, il 30% del costo delle infrastrutture. Può raggiungere al massimo il 50% se le condizioni finanziarie del Comune o dei Comuni associati e l'interesse della realizzazione lo giustificano.

<sup>3</sup>La realizzazione di zone industriali di interesse locale deve inserirsi nel disciplinamento pianificatorio cantonale.

### **Promozione, consulenza e intermediazione**

**Art. 10** <sup>1</sup>Lo Stato, con lo scopo di promuovere la piazza economica ticinese, può sostenere o intraprendere azioni promozionali in favore delle aziende.

<sup>2</sup>Gli organi dello Stato preposti al promovimento economico svolgono in favore degli interessati opera di consulenza, intermediazione e coordinamento; in particolare tali organi si adoperano per snellire le pratiche amministrative e burocratiche fra le aziende e gli enti pubblici.

<sup>3</sup>Lo Stato può sussidiare le attività di società o istituzioni costituite da associazioni economiche e professionali che svolgono opera di informazione, consulenza e intermediazione in materia di innovazione e sviluppo di attività economiche. Esso può partecipare a tali società direttamente come socio.

### **Formazione professionale**

**Art. 11** <sup>1</sup>Lo Stato può incentivare la riqualfica professionale dei dipendenti per i quali occorre un breve periodo di formazione e di istruzione in azienda.

<sup>2</sup>Per il periodo di formazione complementare, alle aziende assuntrici può essere riconosciuto

un contributo finanziario (bonus) corrispondente alla differenza tra il salario effettivo ed il salario normale che il dipendente può pretendere al termine del periodo di formazione, ma al massimo al 40% del salario normale.

<sup>3</sup>Il contributo finanziario è versato per una durata massima di sei mesi.

<sup>4</sup>Il contributo non può essere cumulato con quello previsto dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati.

### **Autoimprenditorialità**

**Art. 12** <sup>1</sup>Per incentivare le attività lucrative indipendenti, come pure le riprese di aziende da parte di collaboratori, che realizzano gli scopi della presente legge, la Sezione del promovimento economico e del lavoro cura la selezione, l'aiuto finanziario e l'assistenza tecnica di progetti per l'avvio di attività autonome.

<sup>2</sup>Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, fino al 20% delle eventuali perdite per progetti particolarmente innovativi, ma al massimo fr. 180'000.--.

<sup>3</sup>Durante il primo anno di attività, il beneficiario degli aiuti può essere affiancato da un consulente specializzato designato dalla Sezione del promovimento economico e del lavoro.

<sup>4</sup>Lo Stato può inoltre sostenere le nuove attività indipendenti, economicamente sostenibili e durature, tramite un aiuto finanziario corrispondente al 100% degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata massima di 24 mesi.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento il reddito massimo di riferimento.

## **CAPITOLO III Società di fideiussione**

### **Denominazione**

**Art. 13** Sotto la denominazione "società di fideiussione per lo sviluppo dell'economia ticinese" (detta in seguito Società) è istituita una cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 829 CO, avente personalità giuridica propria con sede a Bellinzona.

### **Disposizioni applicabili**

**Art. 14** In quanto la presente legge o gli statuti della Società non dispongano altrimenti, tornano applicabili per analogia gli articoli del CO sulle cooperative di diritto privato.

### **Scopo**

**Art. 15** <sup>1</sup>La società, nel quadro istituzionale del promovimento economico cantonale, collabora a promuovere la base economica del Cantone.

<sup>2</sup>Essa è costituita allo scopo di concedere fideiussioni semplici a istituti bancari membri per il finanziamento di aziende o progetti d'investimento.

### **Organizzazione**

**Art. 16** <sup>1</sup>Gli statuti disciplinano dettagliatamente l'organizzazione e l'attività della Società. Gli statuti e le relative modifiche sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>In seno all'assemblea generale ogni socio ha diritto a un voto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di amministrazione è composto in maggioranza da rappresentanti dello Stato e della Banca dello Stato. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea generale.

### **Capitale sociale**

**Art. 17** Il capitale sociale sarà fissato dagli statuti.

### **Garanzie**

**Art. 18** <sup>1</sup>Lo Stato garantisce le fideiussioni concesse dalla Società, coprendo in ciascun caso fino al 50% delle eventuali perdite subite.

<sup>2</sup>Le garanzie fornite dal Cantone per le perdite derivanti da fideiussione sono limitate all'importo massimo di 10 mio. Il Consiglio di Stato può adeguare tale importo a eventuali futuri aumenti del capitale sociale della Società.

### **Esenzione fiscale**

**Art. 19** La società è esente da imposte cantonali e comunali.

### **Informazione del Parlamento**

**Art. 20** Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sull'attività della Società.

## **CAPITOLO IV Competenze finanziarie**

## Finanziamento

**Art. 21** <sup>1</sup>Gli aiuti agli investimenti previsti all'art. 5 della presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell'ambito dei consuntivi, circa l'impiego del credito quadro, procedendo anche ad una verifica qualitativa degli aiuti concessi.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio. <sup>[3]</sup>

<sup>5</sup>Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità. <sup>[4]</sup>

## Autorità competenti

**Art. 22** Il Consiglio di Stato delibera l'importo del contributo alle singole aziende nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali. Decide inoltre gli altri aiuti previsti dalla presente legge per importi fino a fr. 500'000.-- se unici e fino a fr. 100'000.-- se ricorrenti; per importi superiori la competenza appartiene al Gran Consiglio.

## CAPITOLO V Norme procedurali

### Dipartimento competente e procedure di collaborazione

**Art. 23** Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente e la procedura di collaborazione con gli altri Dipartimenti e con i Comuni.

### Commissione consultiva

**Art. 24** Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti.

### Procedura per le richieste di aiuto

**Art. 25** Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti previsti da questa legge.

### Obbligo d'informare

**Art. 26** <sup>1</sup>Per tutto il periodo in cui riceve un aiuto cantonale o un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di aiuto, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate nella decisione di aiuto.

<sup>2</sup>Su richiesta del Dipartimento competente, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

### Sanzioni

**Art. 27** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può revocare gli aiuti e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora:

- a) siano state date informazioni false o inesatte;
- b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione che concede gli aiuti;
- c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;
- d) l'azienda beneficiaria trasferisca gli impianti o la sede fiscale fuori Cantone, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;
- e) l'azienda non ottempera l'obbligo di informazione contemplato dall'art. 26.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

<sup>3</sup>La decisione di revoca o restituzione dell'aiuto deve essere notificata al Comune interessato.

<sup>4</sup>Rimane riservata l'azione penale.

### Ipoteca legale

**Art. 28** A garanzia dell'obbligo di restituzione e di eventuali danni ambientali, compete allo Stato un diritto di ipoteca legale sulle proprietà immobiliari secondo l'art. 836 del CCS, che deve essere iscritta a Registro Fondiario, oppure, in assenza di fondi ipotecabili, la riserva di proprietà che può essere estesa a tutti gli attivi materiali ed immateriali, fino a concorrenza del valore di restituzione o dei danni accertati.

**Art. 29** ... [\[5\]](#)

## CAPITOLO VI Norme finali e transitorie

### Abrogazione

**Art. 30** <sup>1</sup>È abrogata la Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale del 27 maggio 1986.

<sup>2</sup>È abrogata la Legge per l'istituzione della Società di fideiussione per lo sviluppo dell'economia ticinese del 22 maggio 1985.

### Norme transitorie

**Art. 31** Le facilitazioni concesse secondo la Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale del 27 maggio 1986 e secondo la Legge per l'istituzione della Società di fideiussione per lo sviluppo dell'economia ticinese del 22 maggio 1985 continuano ad essere rette dalle norme ivi contemplate.

### Entrata in vigore

**Art. 32** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore. [\[6\]](#)

Pubblicato nel BU **1997**, 438.

---

[\[1\]](#) Cpv. modificato dalla L 28.2.2000; in vigore dal 28.4.2000 - BU 2000, 147.

[\[2\]](#) Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 20.8.2004 - BU 2004, 306.

[\[3\]](#) Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 175.

[\[4\]](#) Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 175.

[\[5\]](#) Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 42.

[\[6\]](#) Entrata in vigore: 1.1.1998 - BU 1997, 438.